

Codice A18170

D.D. 3 marzo 2015, n. 497

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento alla Città' Metropolitana di Torino per la realizzazione di interventi selvicolturali in Comune di Piossasco - Parco Monte San Giorgio - localita' San Valeriano.

VISTO il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n. 4, articolo 14;

VISTO il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R, modificato con D.P.G.R. n.2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

VISTA l'istanza n° 24112, prot. n° 5973/A18170 del 04/02/2015 inviata dalla Città Metropolitana di Torino, a firma di Guido Bovo - responsabile del Servizio pianificazione e gestione rete ecologica e aree protette, vigilanza ambientale (Corso Inghilterra 7 – 10138 Torino) in qualità di gestore del Parco Monte San Giorgio nel Comune di Piossasco - per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n° 8/R/2011;

VISTO il progetto allegato all'istanza, a firma del tecnico forestale abilitato Guido Blanchard, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 416;

CONSIDERATO che da un esame degli elaborati, l'intervento nel Comune di Piossasco, Parco Monte San Giorgio – località San Valeriano, foglio 14 particella 2 e foglio 15 particelle 59,60,61,110,147,150,236 per una superficie totale pari a 17,84 ettari è suddiviso in due corpi così ripartiti:

1. Fustaia di origine artificiale a prevalenza di Pino nero su una superficie di 16,47 ettari, tipo forestale *RI10F Rimboschimenti dei piani pianiziale e collinare, variante a pino nero*;

2. Fustaia a prevalenza di Quercia rossa su una superficie di 1,37 ettari, tipo forestale *RI10C Rimboschimenti dei piani pianiziale e collinare, variante a quercia rossa*;

CONSIDERATO che le superfici interessate dall'intervento ricadono nel Parco Naturale del Monte San Giorgio;

CONSIDERATO che le superfici interessate dall'intervento non ricadono in boschi da seme;

CONSIDERATO che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dagli articoli 12, 22 e 30 del Regolamento Forestale;

CONSIDERATO che l'intervento è affidato all'impresa DUCCO PIERO, via Monte Grappa 93, 10098 - Rivoli (TO), iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte al numero 348;

CONSIDERATO che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori, e in particolare del sopralluogo effettuato il 25/02/2015, il funzionario incaricato ritiene di autorizzare l'intervento;

VISTO il verbale del 02/03/2015 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto di intervento allegato, Dott.ssa Elisa Guiot;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, la richiedente Città Metropolitana di Torino – Servizio pianificazione e gestione rete ecologica e aree protette, vigilanza ambientale (Corso Inghilterra 7 – 10138 Torino) alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n° 24112 ricevuta in data 04/02/2015 e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. Comune di Piossasco — Parco Monte San Giorgio - località San Valeriano, foglio 14 particella 2 e foglio 15 particelle 59,60,61,110,147,150,236 per una superficie totale pari a 17,84 ettari.

L'intervento dovrà rispettare la seguente prescrizione:

- il legname non esboscato deve essere rilasciato in bosco in conformità all'articolo 33 del Regolamento Forestale e alle disposizioni del Piano Regionale Antincendi Boschivi.

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento Forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);
- le modalità per la realizzazione dell'apertura delle vie d'esbosco temporanee (art. 52).

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs 33/2013.

Il Dirigente
Franco Licini